Sent. 24228/10

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Art. 23 10°co. L. 24.11.81. N. 689

**REPUBBLICA ITALIANA**
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Roma, Sezione IV civile, nella persona dell'Avv. [redacted] ha pronunziato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al R.g. nr. 103208, promossa

DA

_____,

❑ rappresentato e difeso dall'Avv. DALILA LOIACONO OPPONENTE

CONTRO

**COMUNE DI ROMA** in persona del Sig Sindaco pro-tempore, GIANNI ALEMANNO

❑ rappresentato e difeso dal Funzionario delegato LANERA MARIA DOMENICA,

OPPOSTO _____

**OGGETTO:** opposizione avverso cartella di pagamento n. 09720090247423052 emessa da Equitalia Gerit S.p.A., Agente della riscossione per la Provincia di Roma.

Conclusioni della parte: come da _____ atti difensivi.

**MOTIVI**

Con atto depositato a norma e nei termini di cui agli artt. 22 e 23 L. 689/1981, il ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale di cui all'oggetto relativa alla iscrizione a ruolo di sanzione pecuniarie non pagate conseguente a violazioni di norme del Codice della strada contestandone la legittimità per non essere mai stato notificato il verbale di accertamento sottostante la cartella medesima.

Il processo si svolgeva come da verbale di causa.

Il ricorso è fondato.

L'opposizione disciplinata dagli artt. 22 e ss. L. 689/1981, può essere diretta, oltre che avverso il verbale di accertamento o l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto irrogativa della sanzione amministrativa, anche contro la cartella esattoriale emessa per la relativa riscossione solo nel caso in cui il destinatario della stessa cartella abbia interesse a dedurre l'assenza del provvedimento sanzionatorio o la sussistenza di vizi relativi alla sua notificazione.

Dagli atti di causa risulta che all'opponente non gli è stato mai ritualmente notificato il verbale sottostante la cartella di pagamento impugnata.

La amministrazione opposta non ha provato l'esistenza di una (rituale) notifica del suddetto verbale in quanto dai documenti depositati non risulta né il nominativo della persona consegnataria né la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento

Ne consegue che va dichiarata estinta, ai sensi del disposto dell'art. 201, co. 5 C.d.S. l'obbligazione di pagamento risultante a carico del ricorrente nella cartella di pagamento impugnata con conseguente annullamento di quest'ultima.

Il ricorso deve pertanto essere accolto. Spese liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

il Giudice di Pace, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, annulla la cartella esattoriale n. 09720090247423052 emessa da Equitalia Gerit S.p.A., Agente della riscossione per la Provincia di Roma.

X Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in complessivi € 150,00 di cui € 20,00 per spese oltre Iva e Cpa come per legge da distrarsi.

❑ Nulla per le spese stante la contumacia dell'opposta.

❑ Sussistono motivi equitativi per la compensazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 14.04.2010.

IL GIUDICE DI PACE

[redacted]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, lì 30 NOV 2011
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Paola Scalabrella